



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 26/02/2020

Modifica Regolamento Servizio Idrico integrato.

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Febbraio alle ore 18.30, presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

FUCCIO SANZA'	GIOVANNI
GENOVESE	SALVATORE
TORCITTO	CONCETTA
CATANIA	ENZA
REGOLO	NUNZIATINA
LONDRA	ALFREDO
RIPA	MARIA ROSA
BRUNNO	LORENA
SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA
CARNAZZO	GIUSEPPE
RAUDINO	GIOELE
DEMMA	GIUSEPPE
CIAVOLA	ANGIOLETTA
FAVARA	MASSIMILIANO
SCOLARI	LAURA
PICCOLO	SANDRA LUCIA

presente	assente
x	
x	
x	
	x
	x
x	
x	
x	
	x
x	
	x
x	
x	
x	
x	
x	

Assume la Presidenza il **Dott. GIOVANNI FUCCIO SANZA'** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il V. Segretario Generale D.ssa **GIUSEPPA FERRAUTO**

Si passa a trattare l'argomento posto al sesto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: " Modifica Regolamento Servizio Idrico Integrato".

Presidente: volevo informare l'aula che la proposta di deliberazione è accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori del nostro Comune e della IV Commissione consiliare permanente Commissione Bilancio.

Il Presidente, in assenza di interventi, pone ai voti la proposta.

Approvato all'unanimità.

Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività.

Approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: "Modifica Regolamento Servizio Idrico Integrato".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA III – LL.PP. e Manutenzione

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: **Modifica Regolamento Servizio idrico integrato.**

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Li, 20-01-2020

il Responsabile dell'Area

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Li, 20-01-2020

il Responsabile dell'Area Finanziaria

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 6 del 26 FEB. 2020

Il sottoscritto Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: «**Approvazione modifica del Regolamento Servizio Idrico Integrato**».

PREMESSO:

- Che questo Ente vanta crediti per forniture idriche nei confronti dell'utenza di rilevante entità;
- Che tale situazione concorre in maniera negativa al perseguimento degli equilibri finanziari dell'Ente;
- Che anche la Corte dei Conti, nella sua funzione di controllo, ha rimarcato la necessità, in funzione della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, di adottare le misure utili ad una efficace riscossione dei crediti vantati dell'Ente;
- Che la sussistenza di tali crediti non riscossi, numerosi dei quali risalenti a diversi anni addietro, pregiudica non soltanto il buon andamento dell'amministrazione ma anche il principio di equità sociale nei confronti degli utenti che assolvono le proprie obbligazioni verso la pubblica amministrazione;

VISTO il regolamento comunale del Servizio Idrico Integrato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 10 giugno 2010;

RILEVATO che nel tempo i soggetti debitori sono stati ripetutamente sollecitati e diffidati a provvedere in merito alla regolarizzazione della propria posizione, senza, tuttavia, ottenerne l'adempimento;

VALUTATA la necessità, quindi, di avviare misure ritenute più incisive per la riscossione di tali crediti in tempi non più rimandabili;

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche" con la quale, in armonia con i principi contenute nelle disposizioni comunitarie e nazionali, viene sancito il principio che l'acqua rappresenta un bene comune pubblico insostituibile per la vita e la comunità per cui la sua disponibilità costituisce un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato;

CONSIDERATO che la medesima legge dispone all'art. 10 che l'erogazione del quantitativo minimo vitale non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, nei confronti degli utenti meno abbienti;

VISTA la legge 221/15 ha previsto, all'articolo 61, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA -, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- adotti *"direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi"*;
- definisca *"le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi"*;

VISTO la delibera della suddetta Autorità n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";

ATTESO che l'allegato alla sopra citata delibera dell'Autorità dispone che in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli disagiati, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente a una serie di operazioni tra le quali *«l'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno)»* (art. 7, par. 7.2, lett. b) stabilendo, altresì, che le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;

VISTA la delibera di G.M. n. 132 del 13 dicembre 2019 recante "Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio idrico integrato" con la quale viene stabilito:

1. che per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
2. di proporre al Consiglio Comunale di modificare l'art. 42 del vigente Regolamento Servizio Idrico Integrato di questo Comune che, in conformità alle norme citate, viene così modificato con l'inserimento delle parti contrassegnate in grassetto:

"ART. 42

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Trascorsi 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore procederà a inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento tramite raccomandata AR o, qualora si disponga, tramite posta elettronica certificata, invitando l'utente a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trascorso infruttuosamente il tempo di 30 giorni sopra indicato l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione trasmessa con raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata.

Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso di quindici giorni, il Gestore procederà all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Trascorsi venti giorni dalle operazioni di limitazione della somministrazione idrica senza che l'utente abbia saldato l'intera somma dovuta o concordato un piano di rateizzazione per un periodo minimo di 12 mesi con il Responsabile dell'Area, si procederà alla sospensione della fornitura.

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata o sospesa per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, ivi comprese quelle relative dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, che vengono quantificate in €. 50,00.

Non possono essere disalimentate le utenze in documentato stato di disagio economico sociale alle quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno.

Al fine di documentare lo stato di disagio economico sociale si ritiene di aderire alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che individua nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) lo strumento più idoneo all'individuazione degli utenti che versano in tale stato fissando le cui soglie sono così fissate:

- ***indicatore ISEE pari a €. 8.107,50 per nucleo familiare;***
 - ***indicatore ISEE pari a €. 20.000,00 per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico;***
- In ogni caso, per il ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:***

➤ 3% con un minimo di €. 0,15 per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata in bolletta;

➤ 5% con un minimo di €. 0,25 per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;

➤ 7% con un minimo di 0,35 per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre l'utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, di interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore a 6 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura".

CONSIDERATO che per la definitiva approvazione ed efficacia la deliberazione di cui sopra deve essere trasmessa al Consiglio Comunale il presente atto, competente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/200;

Per tutto quanto sopra espresso

PROPONE

Al Consiglio Comunale

1. Di prendere atto della delibera di G.M. n. 132 del 13 dicembre 2019 recante "Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio idrico integrato";
2. Di voler approvare la modifica apportata all'art. 42 del Regolamento servizio idrico integrato, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 10 giugno 2010, così come indicato nella citata deliberazione di G.M. 132/2019 ed in ogni caso testualmente riportato nelle premesse;
3. Di ratificare ogni altra disposizione contenuta nella delibera *de qua*;

IL SINDACO
Giuseppe Stefa





CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delibera C. C.
N° 6 del 26 FEB. 2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 132

Oggetto:

Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio idrico integrato

L'anno duemiladiciannove, il giorno TRENTICI (13) del mese DICEMBRE, alle ore 13:30 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) NARDO	Sebastiano	Assessore
4) RIPA	Maria Rosa	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Daniele Giamporcaro** **D.ssa Giuseppa Ferrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li 11-12-2019

Il Responsabile dell'Area III
Geom. Francesco Ingalisi

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 11-12-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il sottoscritto Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: «**Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio idrico integrato**».

PREMESSO:

- Che questo Ente vanta crediti per forniture idriche nei confronti dell'utenza di rilevante entità;
- Che tale situazione concorre in maniera negativa al perseguimento degli equilibri finanziari dell'Ente;
- Che anche la Corte dei Conti, nella sua funzione di controllo, ha rimarcato la necessità, in funzione della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, di adottare le misure utili ad una efficace riscossione dei crediti vantati dell'Ente;
- Che la sussistenza di tali crediti non riscossi, numerosi dei quali risalenti a diversi anni addietro, pregiudica non soltanto il buon andamento dell'amministrazione ma anche il principio di equità sociale nei confronti degli utenti che assolvono le proprie obbligazioni verso la pubblica amministrazione;

VISTO il regolamento comunale del Servizio Idrico Integrato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 10 giugno 2010;

RILEVATO che nel tempo i soggetti debitori sono stati ripetutamente sollecitati e diffidati a provvedere in merito alla regolarizzazione della propria posizione, senza, tuttavia, ottenerne l'adempimento;

VALUTATA la necessità, quindi, di avviare misure ritenute più incisive per la riscossione di tali crediti in tempi non più rimandabili;

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche" con la quale, in armonia con i principi contenute nelle disposizioni comunitarie e nazionali, viene sancito il principio che l'acqua rappresenta un bene comune pubblico insostituibile per la vita e la comunità per cui la sua disponibilità costituisce un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato;

CONSIDERATO che la medesima legge dispone all'art. 10 che l'erogazione del quantitativo minimo vitale non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, nei confronti degli utenti meno abbienti;

VISTA la legge 221/15 ha previsto, all'articolo 61, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA - , sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- adotti "direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi";
- definisca "le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi";

VISTO la delibera della suddetta Autorità n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";

ATTESO che l'allegato alla sopra citata delibera dell'Autorità dispone che in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli disagiati, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente a una serie di operazioni tra le quali «l'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno)» (art. 7, par. 7.2, lett. b) stabilendo, altresì, che le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;

Per tutto quanto sopra esposto

PROPONE

alla Giunta Municipale

1. di stabilire che per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
2. di proporre al Consiglio Comunale di modificare l'art. 42 del vigente Regolamento Servizio Idrico Integrato di questo Comune che, in conformità alle norme citate, viene così modificato con l'inserimento delle parti contrassegnate in grassetto:

"ART. 42

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Trascorsi 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore procederà a inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento tramite raccomandata AR o, qualora si disponga, tramite posta elettronica certificata, invitando l'utente a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trascorso infruttuosamente il tempo di 30 giorni sopra indicato l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione trasmessa con raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata.

Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso di quindici giorni, il Gestore procederà all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Trascorsi venti giorni dalle operazioni di limitazione della somministrazione idrica senza che l'utente abbia saldato l'intera somma dovuta o concordato un piano di rateizzazione per un periodo minimo di 12 mesi con il Responsabile dell'Area, si procederà alla sospensione della fornitura.

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata o sospesa per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, ivi comprese quelle relative dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, che vengono quantificate in €. 50,00.

Non possono essere disalimentate le utenze in documentato stato di disagio economico sociale alle quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno.

Al fine di documentare lo stato di disagio economico sociale si ritiene di aderire alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che individua nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) lo strumento più idoneo all'individuazione degli utenti che versano in tale stato fissando le cui soglie sono così fissate:

- indicatore ISEE pari a €. 8.107,50 per nucleo familiare;
- indicatore ISEE pari a €. 20.000,00 per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico;

In ogni caso, per il ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

1. 3% con un minimo di €. 0,15 per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata in bolletta;
2. 5% con un minimo di €. 0,25 per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
3. 7% con un minimo di 0,35 per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre l'utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, di interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore a 6 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura".

1. Demandare al responsabile dell'Area finanziaria e conseguentemente al responsabile dell'Ufficio Tributi ogni adempimento necessario di competenza per dare esecuzione al presente atto;
2. Incaricare il Responsabile Area LL.PP. e Manutenzione di provvedere con proprio personale alla limitazione dell'erogazione idrica e alla sospensione della stessa in caso di inottemperanza di quanto stabilito con il presente atto su comunicazione dell'Ufficio tributi/idrico;
3. Trasmettere al Consiglio Comunale il presente atto, competente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/200, per la definitiva approvazione e successiva efficacia;

IL SINDACO
Giuseppe Steffo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTE le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di stabilire che per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
3. di proporre al Consiglio Comunale di modificare l'art. 42 del vigente Regolamento Servizio Idrico Integrato di questo Comune che, in conformità alle norme citate, viene così modificato con l'inserimento delle parti contrassegnate in grassetto:

"ART. 42

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Trascorsi 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore procederà a inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento tramite raccomandata AR o, qualora si disponga, tramite posta elettronica certificata, invitando l'utente a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trascorso infruttuosamente il tempo di 30 giorni sopra indicato l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione trasmessa con raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata.

Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso di quindici giorni, il Gestore procederà all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitate/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitate/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Trascorsi venti giorni dalle operazioni di limitazione della somministrazione idrica senza che l'utente abbia saldato l'intera somma dovuta o concordato un piano di rateizzazione per un periodo minimo di 12 mesi con il Responsabile dell'Area, si procederà alla sospensione della fornitura.

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata o sospesa per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, ivi comprese quelle relative dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, che vengono quantificate in €. 50,00.

Non possono essere disalimentate le utenze in documentato stato di disagio economico sociale alle quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitate/giorno.

Al fine di documentare lo stato di disagio economico sociale si ritiene di aderire alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che individua nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) lo strumento più idoneo all'individuazione degli utenti che versano in tale stato fissando le cui soglie sono così fissate:

- **indicatore ISEE pari a €. 8.107,50 per nucleo familiare;**
- **indicatore ISEE pari a €. 20.000,00 per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico;**

In ogni caso, per il ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

4. 3% con un minimo di €. 0,15 per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata in bolletta;
5. 5% con un minimo di €. 0,25 per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
6. 7% con un minimo di 0,35 per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre l'utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, di interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore a 6 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura".

4. Demandare al responsabile dell'Area finanziaria e conseguentemente al responsabile dell'Ufficio Tributi ogni adempimento necessario di competenza per dare esecuzione al presente atto;

5. Incaricare il Responsabile Area LL.PP. e Manutenzione di provvedere con proprio personale alla limitazione dell'erogazione idrica e alla sospensione della stessa in caso di inottemperanza di quanto stabilito con il presente atto su comunicazione dell'Ufficio tributi/idrico;
6. Trasmettere al Consiglio Comunale il presente atto, competente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, per la definitiva approvazione e successiva efficacia;
7. Dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano


Il Sindaco
Giuseppe Stefio


v.
Il Segretario Generale
D.ssa Giuseppa Farrauto


Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____


Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 13/12/2019

Visto: Il Sindaco



v.
Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Farrauto


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

Protocollo n. 1513 del 24-01-2020

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Parere regolamento idrico

Mittente : BANNO' MARIA

Mail mittente : maria.banno@pec.commercialistipa.it

Allegato alla Delibera C. C.
N° 6 del 26 FEB. 2020



Comune di Carlentini

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Oggetto: Parere Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "MODIFICA
REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuta a mezzo pec in data 21/01/2020 la proposta di deliberazione in oggetto,

Visto l'art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 11 agosto 2015 n.19;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 132 del 13 dicembre 2019 avente ad oggetto:
Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio Idrico Integrato;

Visto, in particolare, il Regolamento Comunale del Servizio Idrico Integrato, approvato con delibera C.C.
n.45 del 10-06-2010;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area espresso in termini di "Favorevole"

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'area finanziaria espresso in termini di
"Favorevole"

CONSIDERATO CHE

Quanto proposto nell'atto deliberativo rispetta il dettato normativo.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione.

Il 23/01/2020

Collegio dei revisori dei conti del Comune di Carlentini

Il Collegio dei Revisori

Firmato digitalmente da: BANNO' MARIA
Data: 24/01/2020 09:53:16

Dott.ssa Maria Bannò _____

Firmato digitalmente da: Marisca Carmelo
Data: 23/01/2020 21:02:38

Dott. Carmelo Marisca _____

Firmato digitalmente da

ANDREANA MINUTI

Dott.ssa Andreana Minuti _____

CN = MINUTI ANDREANA
SerialNumber = TINIT-MNTNRN63H53I220M
e-mail = studiominuti@virgilio.it
C = IT

VERBALE N° 1 DELL'11.02.2020

Il giorno undici del mese di Febbraio dell'anno duemilaventi, alle ore 11:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

- Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione per alienazioni.
- Modifica Regolamento Servizio idrico integrato.

Alle ore 11.00 sono presenti il Presidente della Commissione Ripa Maria Rosa e i Componenti Torcitto, Scolari, Catania e Carnazzo.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante la Sig.ra Favalaro Giuseppa.

Si passa a trattare l'argomento posto al 1° punto all'o.d.g. "Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare. Determinazione per alienazioni".

Il Presidente illustra esaurientemente la proposta.

I componenti della Commissione esprimono parere favorevole sulla proposta di deliberazione ad eccezione della Consigliera Scolari che si riserva di esprimere il parere in Consiglio Comunale.

Il Presidente passa a trattare l'argomento posto al secondo punto all'O.d.g. "Modifica Regolamento Servizio idrico integrato".

Dopo ampia discussione i componenti della Commissione esprimono parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

La Consigliera Scolari si riserva di esprimere il parere in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 12.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

La Segretaria verbalizzante

Il Presidente della IV Commissione

Letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. SALVATORE GENOVESE

IL PRESIDENTE
Dott. GIOVANNI FUCCIO SANZA'

IL V SEGRETARIO GENERALE
D.ssa GIUSEPPA FERRAUTO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DANIELE GIAMPORCARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 26 FEB. 2020

Li, 26 FEB. 2020

IL V SEGRETARIO GENERALE
D.ssa GIUSEPPA FERRAUTO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____